



FidiToscana

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO 5
(Ultimo aggiornamento 12/05/2011)

FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE PMI MANIFATTURIERE E LE ENERGIE RINNOVABILI
(Decreto Regione Toscana 4215 del 19/09/2008)

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A.

Nome FIDI TOSCANA S.p.A.
Indirizzo Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI)
Recapiti Tel.: 055/23.84.1 - Fax.; 055/21.28.05
Mail: info@fiditoscana.it sito internet: www.fiditoscana.it
Altri dati Codice fiscale e partita IVA 01062640485
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695
Repertorio Economico Amministrativo 253507
Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719
Codice ABI 13932

OFFERTA FUORI SEDE:
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
N° ISCRIZIONE UIC

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA FIDI TOSCANA S.p.A.

Fidi Toscana, in qualità di gestore del Fondo di garanzia Regione Toscana (normativa di riferimento: decreto Regione Toscana 4215 del 19/09/2008 disponibile sul sito www.fiditoscana.it), rilascia ai soggetti finanziatori una garanzia esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile, a valere sul "Fondo regionale di garanzia per gli investimenti delle PMI", a favore di PMI che presentano i requisiti per poter ottenere finanziamenti o prestiti partecipativi rientranti nelle seguenti finalità: 1) "Energie rinnovabili".

La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.
In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere l'attivazione del Fondo.
Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.
I soggetti finanziatori effettuano le procedure di recupero del credito per conto del Fondo sostenendo integralmente i relativi oneri.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

"ENERGIE RINNOVABILI"

Beneficiano di tale misura le piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nell'allegato delle attività economiche Ateco 2002 (disponibile sul sito www.fiditoscana.it) ad eccezione delle zone ob.2 ammissibili al Docup 2000-2006, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Aziende Sanitarie Locali della Regione Toscana (nonché le loro società, i loro consorzi e società consortili costituiti anche unitamente a soggetti privati o pubblici), le associazioni di cui all'art. 36 c.c. e le persone fisiche.

MISURA: Garanzia a prima richiesta concedibile fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziata.
Importo massimo garantibile:

- Finanziamenti: fino ad € 500.000,00 di durata non inferiore a 60 mesi. Nel caso di società di servizi energetici, l'importo massimo garantibile è fissato per singolo progetto di investimento purché lo stesso investimento sia effettuato nell'interesse di Comuni, Province, Comunità montane e Asl toscane, nonché a loro società, consorzi e società consortili costituiti anche unitamente ad altri soggetti pubblici o privati.
- Persone fisiche: fino ad € 60.000,00 di durata non inferiore a 18 mesi.

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** Le condizioni di tasso si determinano sulla base degli spreads massimi, stabiliti con riferimento a 5 classi di merito di credito e con riferimento alle diverse finalità di finanziamento.
- B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** Il costo della garanzia è fissato nella misura dello 0,50% un tantum dell'importo erogato. I soggetti finanziatori provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.
- C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Fidi Toscana S.p.A.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Debitore Principale", indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
"PMI" indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
"Istruttoria", indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;
"Regresso", è la facoltà riconosciuta al fideiussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia.
"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
"Spread", indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;
"Fondo", indica il "Fondo Regionale di garanzia per gli investimenti delle PMI", di cui al decreto Regionale n° 4215 del 19/09/2008;
"Finanziamenti", indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di investimenti.